

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1292

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BOTTA, MANFREDI, CERUTTI, RICCIUTI, FERRARINI, ERMELLI CUPELLI, SERRENTINO, PIERMARTINI, MARTUSCELLI, ALESSI, ANGELINI Piero, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA Pietro, BONALUMI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASTAGNETTI Pierluigi, CHIRIANO, COLONI, CRESCENZI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, GOTTARDO, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI Vincenzo, MERLONI, NAPOLI, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIGHI, RINALDI, RUSSO Raffaele, RUSSO Vincenzo, ROSINI, SANGALLI, SANTONASTASO, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOLLA e ZOPPI

(V. Stampato Camera n. 1139)

*Approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente) della Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 agosto 1988*

---

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale  
della difesa del suolo

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

## CAPO I.

## LE ATTIVITÀ

## Art. 1.

*(Ambito della legge)*

1. La presente legge disciplina le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione aventi per finalità:

a) la conservazione e la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati e delle opere infrastrutturali, dai processi geologici di natura endogena ed esogena, dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica, e la salvaguardia delle acque per ciò che discende dal governo del suolo;

b) la razionale utilizzazione dei suoli nelle attività di pianificazione e delle acque a scopi irrigui, civili e industriali;

c) il perseguimento di ogni altra azione per la difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e per la razionale utilizzazione delle acque superficiali e dei corpi idrici profondi;

d) la salvaguardia dall'erosione dei suoli agricoli sulle zone inondabili e sulle coste, in conformità alle direttive della Comunità economica europea.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di bonifica ed irrigazione. Sono comunque fatte salve le competenze assicurate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonchè principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Ai fini della presente legge, la espressione «difesa del suolo» equivale sinteticamente a «conservazione e difesa del territorio, del suolo, del sottosuolo nonchè difesa e utilizzazione delle acque» e l'espressione «corso d'acqua» equivale sinteticamente alle dizioni, singole o considerate nel loro complesso, «corso d'acqua, fiume, torrente, canale, lago, laguna, altri corpi idrici».

5. Ai fini della presente legge, «bacino idrografico» è il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie o per vie sotterranee, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonchè il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente: qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico, il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.

## Art. 2.

### *(Attività conoscitiva)*

1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 si esplica tra l'altro:

a) nel censimento dello stato di dissesto di tutto il territorio nazionale, anche attraverso fotogrammetria e relativa cartografia tematica; nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati geologici, geotecnici, geomorfologici, pedologici e di copertura vegetale del territorio, idrogeologici, idrografici e meteorologici, riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi, nonchè dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima;

b) nella effettuazione di studi e di ricerche necessari per la conoscenza dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

c) nella formazione, pubblicazione e aggiornamento di carte tematiche del territorio,

con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;

d) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi previsti dalla presente legge, nonché nella raccolta di dati occorrenti per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche e degli scarichi in esse e del catasto delle utenze delle acque pubbliche;

e) nella esecuzione di studi applicati per lo sviluppo economico del territorio finalizzati al miglior uso intersettoriale delle risorse idriche;

f) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 è svolta secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti del settore, comunque in esso operanti, definiti ai sensi dell'articolo 4, garantendo possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo.

3. I servizi tecnici nazionali annualmente aggiornano e pubblicano il catalogo dei dati e delle ricerche.

4. È fatto obbligo a chiunque raccolga dati nel settore della difesa del suolo di trasmetterli alla regione competente territorialmente e ai competenti servizi tecnici nazionali, secondo modalità definite ai sensi del comma 2.

### Art. 3.

*(Le attività di pianificazione,  
di programmazione e di attuazione)*

1. Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti operanti nel settore della difesa del suolo, volti ad assicurare, tra l'altro:

a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi di carattere idraulico

co-forestale, idraulico-agrario, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica, anche per limitare l'ulteriore uso del suolo, nonchè attraverso processi di rinaturalizzazione e la sistematica manutenzione di opere ed impianti;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, nonchè dei rami terminali e delle foci del mare nonchè delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso ad uso singolo e plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonchè la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri movimenti franosi e fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una sempre più efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, anche attraverso una gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, e garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonchè la polizia delle acque;

i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, della gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e della conservazione dei beni;

l) l'esercizio aggiornato e scientificamente adeguato delle attività dei servizi tecnici per la difesa del suolo;

m) il riordino del vincolo idrogeologico;

n) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

## CAPO II.

### I SOGGETTI CENTRALI.

#### Art. 4.

*(Il Consiglio dei ministri e il Comitato di ministri per i servizi tecnici e l'attuazione)*

1. Il Consiglio dei ministri esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. In particolare:

a) adotta indirizzi in ordine ai metodi e criteri, anche tecnici, di raccolta ed elaborazione dati, con specifico riguardo all'attività dei servizi di cui all'articolo 9, di collaborazione e di coordinamento in materia, nonché delle attività di pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi, al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana, degli abitati, dei beni, del territorio e delle modalità di utilizzazione e gestione delle risorse dei beni e dei servizi;

b) adotta metodi e criteri per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento e di gestione;

c) delimita, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, i bacini di rilievo nazionale;

d) approva i piani di bacino di rilievo nazionale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale;

e) coordina le attività del sistema informativo territoriale, anche con riguardo alla politica ambientale.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di ministri per i servizi tecnici nazionali e l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro appositamente delegato, e composto dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, o sottosegretari appositamente delegati. Alla sua segreteria provvede la direzione generale di cui all'articolo 7.

3. Il Comitato di ministri presiede all'attività ed al funzionamento dei servizi tecnici nazionali.

4. Il Presidente del Comitato, previa deliberazione del Comitato medesimo, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini, di cui all'articolo 25.

5. Il Comitato assicura il coordinamento operativo dei programmi triennali di intervento delle amministrazioni dello Stato con i programmi predisposti dalle regioni e da enti pubblici a carattere nazionale e ne verifica lo stato di attuazione.

6. Il Comitato si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

#### Art. 5.

##### *(Competenze del Ministero dei lavori pubblici)*

#### 1. Il Ministero dei lavori pubblici:

a) formula proposte al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede alla organizzazione sul territorio nazionale dei servizi idrografico e mareografico, sismico e dighe;

c) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del

suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

d) predispone, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale da allegare alla relazione generale sulla situazione economica del paese e quella sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29;

e) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonchè alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza.

#### Art. 6.

##### *(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti)*

1. È istituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un sottosegretario delegato.

2. Il Comitato nazionale ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ed è composto da esperti particolarmente qualificati nelle materie della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

b) due in rappresentanza del Ministero dell'ambiente;

c) uno in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'agricoltura e delle foreste; delle finanze; del tesoro e dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile;



d) due in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

e) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);

f) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

g) uno in rappresentanza di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

h) uno in rappresentanza dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCCEM);

i) uno di chiara fama nel settore dell'organizzazione amministrativa, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Del Comitato nazionale, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Alle sedute del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il direttore generale della difesa del suolo e il direttore generale della prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale.

4. Il Comitato nazionale è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato nazionale disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.

7. Il Comitato nazionale formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle

attività e finalità di cui alla presente legge. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

#### Art. 7.

*(Direzione generale della difesa del suolo - Segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo)*

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5.

2. Alle predette funzioni di segreteria della direzione generale collabora, sulla base di apposita convenzione, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono istituiti in particolare il servizio di segreteria, il servizio studi e documentazione, il servizio piani e programmi; ad essi è assegnato anche il

personale indicato e distaccato dalle regioni ai sensi dell'articolo 28.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale per la difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

#### Art. 8.

##### *(Collaborazione interministeriale)*

1. Ai fini della presente legge i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono avvalersi delle strutture centrali e periferiche degli altri Dicasteri facenti parte del Comitato stesso.

#### Art. 9.

##### *(I servizi tecnici nazionali)*

1. I servizi idrografico e mareografico, dighe, sismico e geologico sono servizi tecnici nazionali e svolgono, in particolare, le attività di cui all'articolo 2 e al presente articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione e al potenziamento dei servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in sistema coordinato ed unitario presieduto dal Comitato di cui all'articolo 4, attribuendo loro autonomia funzionale, scientifica ed organizzativa e garantendo che di essi possano avvalersi direttamente, oltre ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e delle foreste, anche i comitati di bacino, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale per la difesa del suolo

e il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

2. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo formula proposte per la riorganizzazione, il costante ammodernamento ed il funzionamento dei predetti servizi tecnici nazionali, per il loro coordinamento e la collaborazione con i servizi, gli istituti, le università, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamento nel settore della difesa del suolo.

3. I servizi tecnici nazionali forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province autonome, agli enti ed aziende locali, anche consorziati, alle comunità montane nonché ai consorzi pubblici e di interesse pubblico, e coordinano, ai fini della presente legge, con modalità definite ai sensi dell'articolo 4, l'attività degli altri servizi tecnici di settore. Le amministrazioni e gli enti pubblici e privati che ne fanno uso partecipano agli oneri finanziari delle prestazioni fornite dai servizi tecnici secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

4. I servizi tecnici nazionali possono avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza, nonché impiegare in compiti d'istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono modalità di applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

5. Il servizio nazionale idrografico e mareografico provvede, in particolare:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni su fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'occe-

nografia, della difesa delle coste, della geofisica e della meteorologia, anche al fine di soddisfare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali;

c) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la presenza e la circolazione delle acque superficiali e profonde;

d) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque, e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

e) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia, idrografia, mareografia e oceanografia.

6. Restano affidati al servizio nazionale idrografico e mareografico i compiti attribuiti al servizio idrografico e al servizio mareografico dalle disposizioni vigenti non in contrasto con la presente legge.

7. Il servizio nazionale idrografico e mareografico si articola in un ufficio centrale e in uffici o sezioni autonome.

8. Per l'attività mareografica possono essere istituite sezioni aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime.

9. Il servizio nazionale dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni, istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, e in particolare provvede:

a) all'esame dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali e controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 10 metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera a);

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera a).

10. Il servizio nazionale sismico esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene alla difesa del suolo.

11. Il servizio nazionale geologico provvede, tra l'altro, ad assolvere i seguenti compiti ai fini della presente legge:

a) rilevamento dei bacini idrografici e ricerche per la preparazione, pubblicazione e aggiornamento, tenendo conto della produzione cartografica regionale, di carte speciali del territorio nazionale, (in particolare geologiche e derivate, geofisiche, geopedologiche e geomorfologiche), alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) raccolta ed elaborazione di dati per la costituzione, gli aggiornamenti e la gestione di un servizio centrale di documentazione geologica e geofisica;

c) ricerche e studi geologici, geofisici e geoapplicativi, su richiesta e a favore di pubbliche amministrazioni, regioni, enti pubblici;

d) ordinamento in collezioni del materiale di interesse scientifico raccolto, acquistato o ottenuto in scambio.

12. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un unico sistema informativo e una rete nazionale integrati di sorveglianza e rilevamento, anche definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti, pubblici e privati operanti nel settore, le integrazioni e i coordinamenti necessari. All'organizzazione e gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica.

13. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

14. I funzionari tecnici preposti ai servizi nazionali idrografico e mareografico, sismico, geologico e dighe fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

15. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alla riorganizzazione funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tenendo conto dell'organizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali.

## CAPO III.

LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI  
E I COMITATI DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

## Art. 10.

*(Le regioni)*

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonchè alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale e in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero dell'ambiente.

3. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonchè delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.



7. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

#### Art. 11.

*(Enti locali ed altri soggetti)*

1. I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

#### Art. 12.

*(Comitato di bacino di rilievo nazionale)*

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale sono istituiti:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) la segreteria tecnico-operativa.

2. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario delegato, ed è composto dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile o loro delegati nonchè dai presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti.

3. Il comitato istituzionale:

- a) adotta le direttive per la pianificazione del bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;
- b) presiede all'attività del comitato tecnico;
- c) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino;

d) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

e) propone i provvedimenti necessari per garantire comunque la elaborazione del piano di bacino;

f) adotta il piano di bacino e ne controlla l'attuazione;

g) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

h) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge.

4. Il comitato tecnico è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente competenti. Alla costituzione dei comitati provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate. Il presidente del comitato tecnico è scelto dal Ministro dei lavori pubblici tra i componenti del comitato stesso e partecipa a titolo consultivo alle sedute del comitato istituzionale.

5. Il comitato tecnico provvede alla elaborazione del piano di bacino e adotta ogni ulteriore atto previsto dalla presente legge.

6. Il comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnico-operativa costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate.

7. La segreteria tecnico-operativa è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi. È diretta da un funzionario nominato dal presidente del comitato istituzionale fra i componenti della segreteria stessa.

8. I comitati e le segreterie tecnico-operative hanno sede presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici.

## TITOLO II

GLI AMBITI, GLI STRUMENTI,  
GLI INTERVENTI, LE RISORSE

## CAPO I.

## GLI AMBITI

## Art. 13.

*(Classificazione dei bacini idrografici)*

1. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono di rilievo nazionale, interregionale e regionale. La delimitazione dei bacini ricomprende l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori.

2. I bacini di rilievo nazionale sono quelli interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, ad eccezione di quelli interessanti il territorio di S. Marino, fatta salva l'applicazione di accordi internazionali, nonché i seguenti:

- a) Tagliamento;
- b) Livenza;
- c) Brenta-Bacchiglione;
- d) Adige;
- e) Po;
- f) Arno;
- g) Ofanto;
- h) Tevere;
- i) Liri-Garigliano;
- l) Volturno;
- m) Piave;
- n) Lao.

## Art. 14.

*(Bacini di rilievo nazionale)*

1. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei

lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

2. All'Adige, al Po, all'Arno, al Tevere e al Volturno si applicano le disposizioni della presente legge, in attesa di discipline speciali che, tenuto conto dei caratteri peculiari di ciascuno, assicurino la tutela dei suoli anche a fini ambientali, il risanamento delle acque, la fruizione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico-sociale, in un quadro che garantisca il migliore coordinamento dell'azione dello Stato e delle regioni, il rispetto delle autonomie regionali e le esigenze di gestione unitaria.

#### Art. 15.

##### *(Bacini di rilievo interregionale)*

1. Bacini di rilievo interregionale sono i seguenti:

- a) Reno;
- b) Tartaro-Canal Bianco;
- c) Lemene;
- d) Tronto;
- e) Trigno;
- f) Fortore;
- g) Bradano;
- h) Magra;
- i) Fiora;
- l) Sinni;
- m) Sele;
- n) Marecchia;
- o) Conca;
- p) Sangro;
- q) Saccione;
- r) Noce.

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni eserci-

tano tali funzioni previa specifica intesa interregionale.

3. L'intesa interregionale deve definire:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;
- d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai bacini di rilievo interregionale si applicano le disposizioni previste per i bacini di rilievo nazionale.

#### Art. 16.

##### *(Bacini di rilievo regionale)*

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 13, 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle istruttorie per la concessione delle grandi derivazioni deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### CAPO II.

##### GLI STRUMENTI

#### Art. 17.

##### *(Piano di bacino)*

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e contiene comunque:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali nonché dei vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativi al bacino;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la previsione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanZIA-

menti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Le autorità competenti provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali, i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'artico-

lo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica. Al coordinamento e adeguamento dei piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, provvede, nei bacini di rilievo nazionale e in quelli di rilievo interregionale, il comitato istituzionale, che, per tale funzione, nei primi è presieduto dal Ministro dell'ambiente.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di disposizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia.

6. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o sui *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione dei piani di bacino idrografico, emanano disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso. In caso di inerzia regionale, gli enti territorialmente interessati al provvedimento sono comunque tenuti a rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani di bacino. Qualora i comuni non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

#### Art. 18.

##### *(I piani di bacino di rilievo nazionale)*

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.



2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Le regioni si esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di piano, entro i successivi trenta giorni, anche ai sensi del comma 5.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e sui *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.

#### Art. 19.

##### *(I piani di bacino di rilievo interregionale)*

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.

#### Art. 20.

##### *(I piani di bacino di rilievo regionale)*

1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla approvazione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. In caso di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri l'esercizio di poteri sostitutivi.

### CAPO III.

#### GLI INTERVENTI

#### Art. 21.

*(I programmi di intervento)*

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

#### Art. 22.

##### *(Adozione dei programmi)*

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali, su proposta dei comitati tecnici.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

## Art. 23.

*(Attuazione degli interventi)*

1. Le funzioni di studio e progettazione di cui alla presente legge possono essere esercitate anche mediante affidamenti di incarichi a istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purchè i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

## CAPO IV.

## LE RISORSE

## Art. 24.

*(Personale)*

1. Per far fronte ai compiti spettanti alla direzione generale della difesa del suolo, alle

segreterie tecnico-operative di cui all'articolo 12 nonchè ai servizi tecnici di cui all'articolo 9, sono autorizzate, a decorrere dal 1989, le variazioni in aumento alle dotazioni organiche di cui alle allegate tabelle A, B e C.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella A, si provvede mediante concorsi per titoli di servizio ai quali sono ammessi funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore.

3. L'anzianità deve essere posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge e le promozioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data predetta.

4. Alla copertura dei nuovi posti portati in aumento dalla presente legge si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire, anche in deroga alle vigenti leggi, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da espletare a termini abbreviati. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede a ripartire i posti predetti tra i profili professionali o le *ex* qualifiche ritenuti necessari.

5. È data facoltà all'amministrazione di utilizzare il 50 per cento dei posti disponibili nelle graduatorie degli idonei dei concorsi antecedenti già espletati.

6. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.

#### Art. 25.

##### *(Finanziamento)*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.

2. La legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) quantifica per ciascun triennio gli stanziamenti necessari per la difesa del suolo che sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sulla base degli stanziamenti autorizzati, il Presidente del Comitato di ministri di cui all'articolo 4, su deliberazione del Comitato medesimo, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini, e la ripartizione tra le amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni il programma, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla ripartizione non si applica la riserva prevista dall'articolo 107 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 26.

##### *(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo)*

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è

costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Art. 27.

*(Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno)*

1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso. Le competenze che residuano allo Stato sono attribuite al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui è trasferito il personale addetto.

Art. 28.

*(Delimitazione dei bacini - Personale regionale)*

1. I bacini di rilievo nazionale e di rilievo interregionale sono delimitati provvisoriamente come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977.

2. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

3. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

Art. 29.

*(Rapporti al Parlamento)*

1. Alla relazione generale sulla situazione economica del paese è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale.

2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente



legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

Art. 30.

*(Bacino sperimentale)*

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici individua, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un bacino regionale ove, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, rischio sismico e inquinamento delle acque, avviare una sperimentazione accelerata delle disposizioni della presente legge nel triennio 1988-1990, con particolare riferimento alla prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento e di smaltimento previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Il Comitato di ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e delle foreste. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo e al Comitato di ministri di cui all'articolo 4.

3. È iscritta la somma di lire 20 miliardi negli stati di previsione della spesa per il 1988, 20 miliardi per il 1989 e 20 miliardi per il 1990 del Ministero del tesoro per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, da ripartire con deliberazione del Comitato di ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente

su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni del successivo articolo 31.

Art. 31.

*(Schemi previsionali e programmatici)*

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituiti i comitati istituzionali per i bacini di rilievo nazionale dell'Adige, del Po, dell'Arno, del Tevere e del Volturno, e i relativi comitati tecnici, che elaborano ed adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonchè dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Comitato di ministri di cui all'articolo 4, che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1988-1990, da adottare con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.341 miliardi per il triennio 1988-1990, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere, del Volturno e per il bacino di cui all'articolo 30.

Art. 32.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989 e in lire 15 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando le quote per gli anni medesimi della voce «Ristrutturazione dall'amministrazione finanziaria», rispettivamente per gli anni 1989 e 1990.

2. Ai fini degli articoli 30 e 31, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.401 miliardi nel triennio 1988-1990, di cui lire 848 miliardi, lire 1.300 miliardi e lire 1.253 miliardi per ciascun anno finanziario, al cui onere si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento «Difesa del suolo», iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA A

Variazione in aumento delle unità previste dalla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni:

a) direzione generale della difesa del suolo - servizio per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo:

dirigente superiore amministrativo	n.	2
primo dirigente amministrativo ...	»	4
dirigente superiore tecnico .....	»	4

b) segreterie tecnico-operative:

dirigenti superiori tecnici .....	n.	2
primi dirigenti tecnici .....	»	6

c) servizi tecnici presso Ministero dei lavori pubblici:

dirigenti generali tecnici (idrografico e mareografico, sismico, dighe) .....	n.	3
dirigenti superiori tecnici .....	»	1

---

n. 22

---

## TABELLA B

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (direzione generale della difesa del suolo, Servizi per la segreteria del Comitato nazionale e segreterie tecnico-operative, Magistrato alle acque di Venezia e Magistrato per il Po di Parma, sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche):

Livello VII .....	n.	158
Livello VI .....	»	339
Livello V .....	»	149
Livello IV .....	»	114

---

n. 760

---

## TABELLA C

Variatione in aumento dei ruoli organici dei Servizi idrografico e mareografico, sismico e dighe:

Livello VII .....	n.	44
Livello VI .....	»	88
Livello V .....	»	34
Livello IV .....	»	20
	<hr/>	
	n.	186
	<hr/>	